

**L.R. 16 dicembre 1997, n. 41 (1).**

**Abuso e sfruttamento sessuale: interventi a tutela e promozione della persona (2).**

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 19 dicembre 1997, n. 107.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 5 luglio 2002, n. 1803*, la *Delib.G.R. 18 settembre 2003, n. 2823*, la *Delib.G.R. 7 maggio 2004, n. 1285*, la *Delib.G.R. 28 gennaio 2005, n. 146*, la *Delib.G.R. 9 agosto 2005, n. 2303*, la *Delib.G.R. 31 gennaio 2006, n. 199*, la *Delib.G.R. 24 aprile 2007, n. 1212* e la *Delib.G.R. 28 aprile 2009, n. 1180*.

---

Art. 1  
Finalità.

1. In conformità agli articoli 2, 3, 13, 29, 30, 31 e 32 della Costituzione e agli articoli 3 e 4 del proprio Statuto, la Regione del Veneto, nel ribadire il principio fondamentale di salvaguardia dei valori, della dignità e dei diritti della persona umana contro qualsiasi situazione, occasione o contesto che ne compromettano l'esistenza o lo sviluppo, fissa con la presente legge gli obiettivi, le azioni coordinate o programmate, i soggetti istituzionali coinvolti e gli strumenti attuativi e finanziari necessari per una politica regionale di tutela e promozione della persona, della famiglia e della comunità locale, a fronte dei fenomeni di abuso e di sfruttamento sessuale.

2. In coerenza con le finalità di cui al comma 1 e con quanto previsto dall'*articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5*, relativa al Piano socio-sanitario per il triennio 1996-1998 la Regione persegue in particolare:

- a) il coinvolgimento delle famiglie, dei singoli e delle comunità locali, comprese le rappresentanze delle categorie sociali;
- b) la corresponsabilizzazione delle strutture scolastiche, dei servizi socio-sanitari e delle strutture educativo assistenziali, con particolare attenzione agli aspetti educativi e formativi della persona;
- c) l'individuazione di strumenti e strategie interistituzionali atti a garantire le necessarie sinergie fra gli Enti pubblici e fra questi e gli organismi sociali espressi dalla comunità locale.

3. Ai fini della presente legge per abuso e sfruttamento sessuale si intende ogni forma di violenza morale, fisica e psichica in ambito sessuale.

---

Art. 2  
Obiettivi.

1. Per una efficace azione di tutela e promozione della persona e di lotta all'abuso e allo sfruttamento sessuale, sono obiettivi prioritari:

- a) la promozione umana e sociale delle persone oggetto di sfruttamento, per una presa di coscienza e di responsabilità nei confronti dei doveri sociali;
  - b) la conoscenza dei fenomeni e la denuncia degli aspetti di maggiore pericolosità dei medesimi;
  - c) il cambiamento dei comportamenti attivi e passivi negli ambiti di cui alla presente legge;
  - d) la prevenzione socio-sanitaria, il contrasto delle forme più pericolose di contagio e l'educazione della salute;
  - e) la formazione e l'informazione dei singoli e delle comunità;
  - f) la promozione della solidarietà fra le persone;
  - g) il raggiungimento della parità dei diritti uomo-donna;
  - h) la corresponsabilizzazione individuale, sociale e comunitaria nella tutela dei diritti, nella coscienza e nell'esercizio dei doveri nei confronti dei fenomeni di cui alla presente legge;
  - i) l'istituzione di un tavolo di concertazione tra i soggetti pubblici interessati.
- 

### Art. 3 Azioni.

1. Gli obiettivi di cui all'articolo 2 sono raggiunti, coinvolgendo i soggetti sociali, con priorità la famiglia, attraverso specifiche azioni:

- a) di prevenzione, tutela e contrasto;
- b) di messa a punto di interventi integrati all'interno della rete dei servizi.

2. La Regione per la realizzazione delle azioni specifiche di cui al comma 1, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 5, promuove in particolare:

- a) seminari di studio;
- b) attività di informazione, ricerca e formazione;
- c) produzione di strumenti mediali a fini conoscitivi e formativi;
- d) servizi di segretariato sociale;
- e) servizi per la tutela legale;
- f) la consulenza psicologica individuale e di gruppo;

g) la tutela delle persone in situazioni di lavoro a rischio e loro accoglienza in strutture residenziali o semiresidenziali in caso di necessità;

h) l'associazionismo e la formazione delle famiglie disponibili ad ospitare persone coinvolte nei fenomeni di cui alla presente legge.

3. La Giunta regionale promuove:

a) collegamenti interistituzionali a livello regionale ed interregionale:

1) attraverso conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, con riguardo alla promozione delle azioni di cui alla presente legge;

2) mediante accordi di programma di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142;

3) mediante protocolli d'intesa con gli organismi della giustizia minorile;

b) incontri di collaborazione con ambasciate, consolati, aziende di promozione turistica e questure attivando percorsi conoscitivi di prevenzione, tutela, contrasto e recupero;

c) collaborazioni scientifiche anche con organismi internazionali e interventi di assistenza e recupero delle persone sottoposte ad abuso e sfruttamento sessuale.

---

#### Art. 4 Soggetti istituzionali.

1. Concorrono alla realizzazione di specifiche azioni programmate e coordinate:

a) gli Enti locali direttamente o attraverso le loro forme di decentramento;

b) le Unità locali socio-sanitarie.

2. Gli Enti locali e le Unità locali socio-sanitarie possono avvalersi, attraverso apposite convenzioni e per i fini di cui alla presente legge, dei soggetti di cui all'articolo 20 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 così come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5.

---

#### Art. 5 Strumenti.

1. In armonia con i piani di zona di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, le azioni previste dalla presente legge sono di norma realizzate attraverso:

a) progetti-obiettivo, azioni programmate e piani di settore;

b) accordi di programma fra le istituzioni pubbliche e private.

2. Le modalità di presentazione e di dettagliata elaborazione dei progetti ed i criteri di finanziamento sono indicate da apposita delibera della Giunta regionale avvalendosi del nucleo tecnico-scientifico, di cui all'articolo 6.

---

#### Art. 6

##### Nucleo tecnico-scientifico.

1. La Giunta regionale istituisce, presso la Segreteria regionale per la sanità ed i servizi sociali, il nucleo tecnico-scientifico con il compito di valutare le iniziative progettuali ed approntare strumenti conoscitivi al fine di promuovere e sostenere proposte e sperimentazioni coerenti con gli obiettivi della presente legge.

2. Il nucleo tecnico-scientifico in particolare provvede a:

a) valutare l'efficacia degli interventi;

b) formulare ipotesi tecniche di semplificazione procedurale per la predisposizione degli strumenti di cui all'articolo 5;

c) studiare anche attraverso l'analisi dei fenomeni, così detti sentinella, le aree territoriali ed i gruppi sociali a rischio.

3. Il nucleo tecnico-scientifico può avvalersi di direttori sociali delle unità locali socio-sanitarie, sociologi, psicologi, pedagogisti, statistici, demografi, epidemiologi, nonché di persone con specifica conoscenza delle problematiche di cui alla presente legge, nominati dalla Giunta regionale.

---

#### Art. 7

##### Funzioni di informazione (3).

1. La Regione del Veneto promuove azioni specifiche e mirate nel settore dell'informazione per contrastare i fenomeni di violenza morale, fisica e psicologica, così come previsto dall'articolo 1 della presente legge, del commercio pornografico, della pedofilia, e delle organizzazioni malavitose ad essi collegate.

---

(3) Con Delib.G.R. 8 giugno 2001, n. 1446 è stato approvato il piano formativo regionale biennale per operatori dell'area infanzia-adolescenza, in attuazione del presente articolo.

---

Art. 8  
Formazione degli operatori.

1. Per una efficace azione di contrasto, attraverso forme di intervento nel territorio collegate a professionalità e metodologie di lavoro specifiche, la Giunta regionale del Veneto:

a) predispone iniziative formative da attuarsi dalle unità locali socio-sanitarie e da enti abilitati per l'aggiornamento e qualificazione degli operatori di territorio e/o di strada, impegnati negli interventi di cui alla presente legge;

b) promuove, attraverso gli enti di competenza, la tutela, l'integrità e la sicurezza fisica e psichica degli operatori di cui alla lettera a).

---

Art. 9  
Disposizioni attuative.

1. La Segreteria regionale per la sanità ed i servizi sociali predispone e sottopone alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta ai sensi della presente legge. La Giunta regionale trasmette tale relazione alla competente Commissione consiliare.

---

Art. 10  
Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 1.000.000.000 per l'anno 1997, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento, in termini di competenza e cassa, del capitolo n. 80210 "Fondo globale spese correnti - partita n. 10", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1997 e contemporanea istituzione del capitolo n. 61460, denominato "Interventi a tutela e promozione della persona per contrastare l'abuso e lo sfruttamento sessuale", nel medesimo stato di previsione della spesa, con lo stanziamento di lire 1.000.000.000, in termini di competenza e cassa.

---